

Una riflessione su Giambattista Vico e il diritto amministrativo

di Mario R. Spasiano

1. La pretesa di trattare del rapporto tra Giambattista Vico e il diritto amministrativo costituisce di certo una provocazione, paragonabile solo al tentativo, di agostiniana memoria, di riversare in una buca, l'acqua dell'intero mare: impossibile! Infinitamente più ampia la prospettiva del grande filosofo rispetto a quella (già non limitata) del ramo del diritto in questione, infinitamente più elevati i parametri vichiani di riferimento.

L'impossibilità della pretesa, naturalmente, assume poi ulteriore evidenza se solo si intendesse prendere in considerazione non frammenti di principi generali propri dell'agire pubblico, bensì istituti applicativi di quest'ultimo onde verificare la loro possibile collocazione nella cornice della prospettiva vichiana: esperimento, questo, che costituirebbe, innanzitutto sul piano culturale, una vera e propria offesa non solo al senso della storia ma persino del plausibile.

L'approccio al quale intendo attenermi sarà dunque molto più modesto, muovendo dalla consapevolezza della inattuabilità della missione originariamente prospettata. Mi limiterò a prendere spunto – con auspicata e ricercata prudenza – da alcuni semplici elementi tratti dalla ampia e complessa impalcatura giuridica vichiana per trarre occasione per alcune minime considerazioni, talora solo implicite, in ordine a vicende che hanno nel tempo fortemente connotato l'esercizio del potere pubblico e soprattutto il concetto di *autoritas*, entrambi elementi cardine sia del pensiero di Vico sia del diritto amministrativo.

2. Come noto agli studiosi della materia, secondo Giambattista Vico, nel *De uno universi iuris principio et fine uno* (Napoli, 1720), verità ed equità sono il fondamento di ogni società.

Il *gius* rettorio e il *gius* equatorio compongono la giustizia, sicché da un lato i cittadini osservano, nei vicendevoli loro rapporti, le leggi dell'equità alle quali presiede la pubblica autorità, dall'altro quella stessa autorità trae la propria forza dal comune e spontaneo consenso dei cittadini.

Nelle società civili, l'autorità (pubblica) è originata dal complesso dei diritti di dominio e di padronanza proprio di tutti i cittadini (in una prospettiva di potere pubblico quale frutto di delega, secondo l'originaria impostazione aristotelica); più precisamente, in Vico, la potestà sovrana proviene dall'insieme delle potestà di "tutti i padri", mentre la libertà del singolo è il derivato della libertà di tutti.

La potestà esercita, a vantaggio della intera comunità, il dominio degli averi e di quelli che si potrebbe definire – non senza una certa approssimazione – l'in-

sieme dei diritti dei cittadini, la condizione di dominio, insomma, si antepone a qualsiasi posizione di diritto privato, in ogni caso prevalendo.

A supporto del suo esercizio e della sua effettività, la potestà sovrana dispone della forza, persino di armi, è munita di poteri sanzionatori nei confronti del cittadino. Spettano peraltro ad essa, le leggi, la magistratura, la difesa, le alleanze, le guerre (che saranno i compiti fondamentali dello Stato addirittura fino alla seconda parte del XIX secolo).

Per Vico, i cittadini godono della libertà civile nel momento in cui dispongono di leggi, di una magistratura e di una tesoreria pubblica il cui funzionamento è affidato al governo. Quest'ultimo opera mediante incentivi, reprimende e imposizioni, in modo simile, ancora una volta, al governo di "un padre di famiglia che assegna uffici e operazioni ai propri servi e raccoglie masserizie".

L'Autorità elargisce premi, castighi, incentivi e disincentivi, onori, tutte misure che vanno ineludibilmente rapportate ai meriti e alla dignità di ciascun cittadino in quanto laddove tali condizioni sussistano, la libertà civile fiorisce. La *auctoritas*, d'altronde, è costituita da tre elementi, tutti di origine divina: il dominio, la libertà civile e la sovrana potestà, elementi unificati e reciprocamente implicati, coesenziali al punto che venendo a mancare anche uno solo di essi, il governo civile ben presto tenderebbe a scomparire.

Alla Autorità spetta il compito di costruire la "giustizia architettonica", obiettivo sociale volto a innalzare l'edificio della "civile felicità" la quale coincide con il rispetto dei principi del diritto naturale, fonte inesauribile di riferimento e di ispirazione dell'umano agire.

Nella prospettiva di Vico, tuttavia, questo poderoso compito edificatorio non è prerogativa esclusiva della potestà sovrana, ma impegna – almeno sul piano etico – il cittadino nell'esercizio di una decisiva funzione compartecipativa che si esprime in termini di obbligo di osservanza delle virtù civili: è nell'ossequio alla norma che si realizza la partecipazione civica. In altri termini, la prospettiva del rapporto autorità-comunità-cittadino si assesta in un ambito di dialogica interdipendenza, condizione di estremo interesse per i risvolti di tipo pubblicistico che implica, a cominciare dalla considerazione del contenuto proprio di quello che oggi definiremmo con la terminologia "interesse pubblico".

C'è tuttavia da fare una precisazione in ordine alle virtù civili onde evitare mistificazioni del pensiero di Vico: esse sono costituite da un coagulo di adempimenti di natura religiosa, morale o civica (e che, a titolo esemplificativo, spaziano da obbligazioni morali personali quali l'astensione dall'operare "smodati dispendi", al rispetto dell'obbligo di fedeltà coniugale, sino al generale vincolo di sottoposizione a tutte le prescrizioni di diritto positivo vigenti). In fondo, si tratta di un'amplessissima gamma di precetti di varia origine e contenuto, ma che esprimono con verosimile chiarezza una realtà insopprimibile: la repubblica, lo stato, in Vico, non sono altro che riflessi, persino riproduzioni dell'immagine di

Dio, alle cui forme di manifestazione va ispirato ogni comportamento, qualsiasi prescrizione dell’Autorità umana, chiamata a rendere ragione a Lui del proprio agire (non, certo, al cittadino).

Appare allora inevitabile che il diritto positivo confluisca, assimilandosi, nel diritto naturale, per riaffermarlo o al più riempirne, in coerenza con i suoi principi, gli spazi lasciati vuoti.

Viene allora da chiedersi, nella sussistenza di tali parametri di riferimento, con quale strumento sia in grado di operare in concreto la prescrizione normativa astratta.

Secondo la prospettazione di Vico, la norma astratta si esprime traducendosi in “comandi”, ossia in atti propri dell’autorità alla quale competono due livelli di manifestazione: un primo, quello della *Jurisdictio*, consistente nel potere di “fare le leggi”. Quelle leggi, poi, operano attraverso strumenti propri di un secondo livello, al quale si conferisce il nome di *Jurisdiction* (comandi, appunto), emanati direttamente dalla potestà sovrana o dalla stessa delegati a poteri sottoposti.

Nell’evidenziarsi l’assenza di qualsiasi distinzione tra i poteri fondamentali dello Stato (che, come noto, troverà affermazione solo alla fine del ‘700), deve rilevarsi che in fondo la stessa *Jurisdiction*, in Vico, non è di per sé necessaria. Essa rinviene la propria ragion d’essere solo nella esperienza caduca umana, ossia nella incapacità dell’uomo di rispettare autonomamente i precetti della legge (naturale), sì da imporre all’autorità l’adozione di interventi a carattere preventivo, prescrittivo, correttivo, coercitivo o sanzionatorio.

Il comando (provvedimento), espressione formale dell’Autorità, assume quindi la “forma corporea” di manifestazione concreta del dominio, della libertà e della tutela, una forma – per le ragioni anzidette - necessitata, atta a conformare al bene “*gli infiniti e informi voleri dei cittadini*”.

Nella prospettiva, l’esercizio dell’autorità assume dunque una funzione educativa o prescrittiva e in quella prospettiva la *Jurisdiction* finisce col contribuire, “*con sincerità e convenienza*”, “*senza frodolenzza o temerarietà*”, a fissare i corretti e opportuni requisiti per l’acquisto, la conservazione e il trasferimento di diritti, rendendo questi, sotto il profilo sociale dei rapporti inter-relazionali, “*certi e pacati*”, non bisognosi di ulteriori interventi esplicativi magari dovuti alla *verecondia*, largamente fondati su “*gran parte della verità e dell’onestà del diritto naturale*”.

L’effetto pacificatorio e anche di certificazione (*certum facere*) del cittadino, da parte della *Jurisdiction* e dei suoi comandi, si è per tale ragione diffusa tra le genti facendo in modo che ciascun diritto di utilità privata provenisse e in ogni caso dipendesse dall’autorità pubblica.

È evidente, anche in questi passaggi, l’influenza che su Vico aveva esercitato il pensiero di Sant’Agostino (*De civitate Dei*) laddove il Vescovo-filosofo individuava nella città terrena, lo strumento di realizzazione di pace teso a indirizzare alla concordia e all’armonia i cittadini. Ma sotto diverso e complementare profilo,

va anche rilevato che Vico neanche si sottrae del tutto, sebbene fondando su presupposti differenti, a quel concetto di autorità che nei secoli XVI e XVII ha fortemente connotato l'interesse pubblico quale situazione giuridica identificantesi nello Stato-persona, ossia in uno Stato depositario esclusivo e assoluto del bene comune.

Machiavelli, Bodin, dapprima, Hobbes e Locke, in seguito, risolti i richiami di ordine morale e metafisico della patristica e della scolastica, avevano affermato una concezione nella quale lo Stato, tutore monopolista degli interessi generali, attuava i suoi compiti attraverso l'esercizio di un potere superiore.

Ma in Vico, gli interessi generali presentano natura diversa, carattere razionale e artificiale, riflesso degli interessi naturali propri dei singoli individui. Di certo, come rilevato, anche nel contesto ricostruttivo vichiano, la fonte di legittimazione del potere pubblico va rinvenuta nella delega che ciascun cittadino sottoscrive a favore di un potere superiore che è tenuto, in via esclusiva, a tutelare gli interessi generali. E su tale presupposto, se in Hobbes (*Leviatano*, 1651), la moderna e borghese concezione dello Stato come corpo politico fondato su un contratto tra popolo e re (da cui dipende l'autorità del sovrano) garantisce al suddito l'esercizio dei suoi diritti naturali di uomo, dai quali il diritto positivo non può in qualsiasi modo discostarsi, in Vico la prospettiva non si discosta, mutano naturalmente le cause prime della sua analisi, ancora una volta risalenti, per il nostro filosofo, alla visione trascendente dell'umana esistenza e delle sue vicende, alla immanente presenza divina nell'esercizio delle libertà.

Vico, in queste proiezioni, non è affatto alieno alle questioni di fondo del diritto amministrativo, anche moderno; al netto delle sue (invero imprescindibili) convinzioni metafisiche, il suo pensiero, rielaborato dalla consapevolezza del senso della storia, affonda le radici in un passato antico, anche molto antico, e su quello continua a sollevare spunti di riflessione che collocano la persona, le sue umane aspirazioni, il suo rapporto con la comunità, al centro dell'ordinamento, anche in una visione completamente laica.

Abstract

Il contributo ha ad oggetto l'esame di due elementi fondativi del diritto amministrativo, quali il concetto di *auctoritas* e l'esercizio del potere pubblico, così come declinati nel pensiero di Giambattista Vico. L'Autore analizza, in particolare, le ragioni che secondo l'impostazione vichiana giustificano l'esercizio del potere da parte dell'Autorità, sottolineando il ruolo di partecipante riconosciuto al cittadino, chiamato a rispettare il precetto normativo in funzione di partecipazione civica. In questa prospettiva, l'Autore afferma che nel pensiero di Vico l'adozione di "comandi" (oggi provvedimenti) da parte dell'Autorità trova la sua ragion d'essere unicamente nella incapacità dell'uomo di rispettare autonomamente i precetti della legge (naturale). Anche in Vico, in altri termini, lo Stato esercita il potere sovrano in quanto unico tutore degli interessi generali, ma questi ultimi rappresentano il riflesso degli interessi naturali propri dei singoli individui, collocando, così, l'uomo al centro dell'ordinamento in piena coerenza con la visione etica e trascendente dell'esistenza propugnata dal filosofo.

Reflecting on Giambattista Vico and administrative law

by Mario R. Spasiano

This paper examines two of the main concepts of administrative law, namely "authority" and "exercise of public power", as expressed in Giambattista Vico's thought. The Author analyses the reasons that, according to Vico, justify the exercise of power by the Authority, underlining the role of co-participant recognized to citizens, respectful of the normative precept in function of civic participation. In this perspective, the Author states that in Vico's thought the adoption of "commands" (administrative measures) by the Authority finds its justification only in citizen's inability to independently respect natural law precepts. In Vico's theory too, the State exercises sovereign power as the sole guardian of general interests, but the latter are the reflection of the natural interests of individuals: the citizen, in this way, is placed at the centre of the legal order, in full consistency with the ethical and transcendent vision of existence proposed by the philosopher.